



Comune di
Borgorose



RISERVA
NATURALE
REGIONALE
MONTAGNE
DELLA
DUCHESSA

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA

Piano e Regolamento della Riserva Regolamento della Riserva

Regolamento della Riserva

RS.RR

maggio 2014

Ente gestore: Comune di Borgorose
responsabile del procedimento: dott. Gianluca Scialanga

coordinatore del Piano: arch. Giovanni Cafiero

Telos srl società di ingegneria, Capogruppo



Studio Silva srl società di ingegneria



Elaborati:

Quadro conoscitivo QC
Quadro interpretativo e di sintesi QI
Piano della Riserva PR
Partecipazione e consultazione PA
VAS V

Regolamento della riserva RS

ABBREVIAZIONI RICORRENTI.....	1
TITOLO I NORME GENERALI.....	2
ART. 1 FINALITÀ.....	2
ART. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE.....	2
ART. 3 ATTIVITÀ E INTERVENTI CONSENTITI.....	2
ART. 4 ATTIVITÀ E INTERVENTI VIETATI.....	3
TITOLO II. INTEGRAZIONE CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC/ZPS PRESENTI NELLA RISERVA NATURALE.....	4
ART.5 TUTELA DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT6020046 RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA.....	4
ART.6 MISURE DI CONSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE DA APPLICARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA ZPS.....	4
ART.7.....	7
MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE E ATTIVITÀ DA FAVORIRE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI HABITAT ALLE QUALI LA ZPS E' STATA ASSEGNATA DALLA DGR 612/2011 (AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE E AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE).....	7
ART.8 MISURE DI CONSERVAZIONE DI CARATTERE SPECIFICO DA APPLICARSI NEI SIC IT6020020 MONTI DELLA DUCHESSA (AREA SOMMITALE) E IT6020021 MONTE DUCHESSA (VALLONE CIECO E BOSCO CARTORE).....	9
TITOLO III DISCIPLINA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI.....	13
CAPO 1. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE.....	13
ART. 9 CIRCOLAZIONE PEDONALE.....	13
ART. 10 ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI.....	13
ART. 11 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI.....	13
ART. 12 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.....	14
ART. 13 ATTIVITA' ESCURSIONISTICA ACCESSO A CAVALLO E IN MOUNTAIN BIKE 14	
ART. 14 SORVOLO DI VELIVOLI.....	15
ART. 15 LIMITAZIONI ALL'ACCESSO.....	15
ART. 16 INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA.....	15
ART. 17 LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	15
ART. 18 ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI.....	15

ART. 19	ATTIVITÀ' DI CAMPEGGIO E BIVACCO	16
ART. 20	SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA DEI LUOGHI	16
ART. 21	RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE.....	16
CAPO 2.	NORME PER LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E PER LA TUTELA O RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI E DEL PAESAGGIO	17
ART.22	DIFESA DELLA BIODIVERSITA'	17
ART.23	INTRODUZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI	17
ART.24	RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE.....	18
ART.25	RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI	19
ART.26	INTERVENTI PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE	19
ART.27	ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECNICHE E GESTIONE CONTROLLATA DEL PASCOLO	19
ART.28	GESTIONE FORESTALE.....	20
ART.29	MONITORAGGIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO	21
ART.30	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA 21	
ART. 31	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI	22
ART.32	TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI.....	23
ART.33	IMPIANTI PUBBLICITARI	24
TITOLO III NORME PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA RISERVA		25
.....		
ART.34	ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECNICHE.....	25
ART.35	GESTIONE FORESTALE.....	25
ART.36	ATTIVITÀ' TURISTICHE ED ESCURSIONISTICHE	25
ART.37	ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA	25
ART.38	ATTIVITÀ' ARTIGIANALI E PRODUZIONI TIPICHE.....	25
ART.39	VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ' CULTURALE.....	26
ART.40	MARCHIO TERRITORIALE	26
ART.41	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	26

ART.42	DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE	26
ART.43	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE IMPRESE	26
ALLEGATO:	ELENCO SPECIE PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE	27

ABBREVIAZIONI RICORRENTI

Ente di gestione: Il Comune di Borgorose è l'Ente di gestione della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa ed ha istituito un ufficio preposto alla gestione tecnico amministrativa della Riserva in ottemperanza all'art. 5 della Legge istitutiva 70/90. Con la locuzione Ente di gestione si intende pertanto il Comune di Borgorose e l'Ufficio di cui sopra, per i procedimenti di competenza. Sono di norma di competenza dell'Ufficio di scopo i provvedimenti di natura tecnico e amministrativa e di gestione e attuazione del Piano.

Riserva: Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa

CRA: Centro di Ricerca in Agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ASBUC: Amministrazioni Separate Usi Civici

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento ha la finalità di definire i divieti e disciplinare le attività e gli interventi consentiti nel territorio della Riserva, nonché di formulare direttive e indirizzi all'Ente di Gestione e ai soggetti pubblici e privati operanti nella Riserva, per concorrere, in modo integrato, all'attuazione degli obiettivi definiti dal Piano e delle misure di conservazione della *Rete Natura 2000*.

ART. 2 EFFICACIA E ATTUAZIONE

2.1. Il regolamento entra in vigore trascorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Eventuali errori materiali, riscontrati nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'ente di gestione, comunicato al Consiglio Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.2. Le prescrizioni del regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati. Le direttive e disposizioni programmatiche sono vincolanti per i soggetti pubblici operanti nella Riserva. L'Ente di Gestione della Riserva vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento e promuove la piena attuazione delle sue direttive e disposizioni programmatiche.

2.3. Per le attività e gli interventi non esplicitamente disciplinati dal Regolamento si applica il principio di analogia, previa verifica di coerenza da parte dell'Ente di Gestione con riferimento agli obiettivi del Piano della Riserva e del sistema di aree naturali protette della Regione Lazio.

ART. 3 ATTIVITÀ E INTERVENTI CONSENTITI

3.1. Sono consentite, nel rispetto della disciplina delle zone omogenee come definite dal Piano e dalle sue norme tecniche di attuazione, e delle prescrizioni e direttive contenute nei successivi articoli del presente Regolamento, le seguenti attività e gli interventi ad esse necessari:

- a) attività' agricole e zootecniche
- b) attività di gestione forestale
- c) attività di educazione e di ricerca scientifica
- d) attività' turistiche ed escursionistiche
- e) attività' sportive e ricreative
- f) attività' artigianali e produzioni tipiche
- g) iniziative ed eventi per la valorizzazione delle attività tradizionali e della identità' culturale.

ART. 4 ATTIVITÀ E INTERVENTI VIETATI

4.1. Sono vietati, in aggiunta ai divieti di trasformazione dettati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, le attività e interventi capaci di compromettere la salvaguardia del paesaggio, della identità culturale, degli ambienti naturali e di danneggiare in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi *habitat*.

4.2. Sono in particolare vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ivi compreso l'esercizio della pesca, fatti salvi gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici, anche di specie ittiche, necessari per ricomporre squilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico;
- b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate. La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è consentita nel rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dal successivo art. 24.
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave, torbiere e miniere, prelievi di materiali litoidi, nonché l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi. Il divieto di asportazione dei minerali si estende anche allo scalzamento per osservazione ed allo spostamento dei minerali stessi dal luogo in cui si trovano in natura;
- e) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee per le quali non sia intervenuta la verifica di ammissibilità disciplinata dal presente regolamento e dalle norme di attuazione;
- f) la modificazione del regime delle acque;
- g) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori delle zone abitate della Riserva, non autorizzate dall'ente di gestione;
- h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, nonché l'introduzione di organismi geneticamente modificati;
- i) lo stoccaggio, il trattamento e la scarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- j) l'introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- k) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree individuate dall'Ente di Gestione e delle attrezzature a ciò adibite;
- l) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4.3. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale. Resta tuttavia inibito l'esercizio di diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico.

TITOLO II. INTEGRAZIONE CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC/ZPS PRESENTI NELLA RISERVA NATURALE

ART.5 TUTELA DELLA ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT6020046 RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 612/2011, del DPR 357/97 e ss.mm.ii., del DM 17 ottobre 2007, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat di specie e le specie di Uccelli di interesse comunitario (sensu Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nella ZPS, vigono le seguenti norme e le seguenti misure di conservazione.

ART.6 MISURE DI CONSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE DA APPLICARSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA ZPS

6.1. All'interno del territorio della ZPS IT6020046 Riserva Naturale Montagne Della Duchessa vigono le seguenti misure di conservazione:

DIVIETI:

6.2. È vietata l'immissione nell'ambiente naturale di specie animali non autoctone. Sono fatti salvi:

- a) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le specie dell'Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell'art. 12 del medesimo D.P.R. 357/1997;
- b) le attività zootecniche;
- c) l'introduzione e la traslocazione delle specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura in applicazione del Regolamento CEE 708/2007 e successive modificazioni, attuazioni ed integrazioni;
- d) l'introduzione di *Torymus sinensis* antagonista del *Dryocosmus kuriphilus* (Cinipide galligeno del castagno) subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzia l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzia l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per gli atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall'art. 20 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

6.3. È vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

6.4. È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di

sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission 2010*);

6.5. È vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007, a condizione che sia eseguita la positiva Valutazione di Incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

6.6. È vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17 ottobre 2007 o approvati entro il periodo di transizione stabilito dal D.M. stesso, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento;

6.7. È vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*), fatta eccezione per le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai fini dell'accesso al fondo, all'azienda

6.8. È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica

6.9. È vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

6.10. Sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo dall'Ente di Gestione e di valutazione d'incidenza se dovuta, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;

6.11. È vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";

6.12. È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;

- b) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

6.13. È vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;

OBBLIGHI

6.14. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che siano orientate all'interramento o all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti;

6.15. Per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- e) 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6.16. Gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

6.17. deve essere realizzato il monitoraggio, delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE

6.18. Vanno promosse e incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) la repressione del bracconaggio anche attraverso forme di utilizzazione sostenibile ed economica della fauna selvatica ed iniziative a carattere sociale derivanti da tale utilizzazione; Pagina 18 / 33
- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
- h) le operazioni di pulizia dagli arbusti finalizzata al mantenimento delle superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009.

ART.7. MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE E ATTIVITÀ DA FAVORIRE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI HABITAT ALLE QUALI LA ZPS E' STATA ASSEGNATA DALLA DGR 612/2011 (ambienti aperti delle montagne mediterranee e ambienti forestali delle montagne mediterranee).

OBBLIGHI

7.1. Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione delle specie caratteristiche di questa tipologia di habitat, di cui all'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni ed in particolare di Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) nelle aree di accertata nidificazione o in quelle potenzialmente idonee alla colonizzazione.

REGOLAMENTAZIONI

7.2. La circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle Il.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

7.3. È sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della presente deliberazione o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di

sicurezza. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;

7.4. È sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva specie ornitiche di interesse comunitario forestali nei seguenti periodi:

- a) nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- b) nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

7.5. Le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari sono disciplinate dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;

7.6. L'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è disciplinata dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005, e successive modificazioni.

7.7. il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni.

ATTIVITA' DA FAVORIRE

7.8. Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:

- a) il mantenimento delle attività agro-silvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- b) il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.
- c) le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- d) la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- e) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- f) il mantenimento ovvero la promozione di una struttura, delle compagini forestali, caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- g) la conservazione del sottobosco;
- h) il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

- i) la gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- j) il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

ART.8 MISURE DI CONSERVAZIONE DI CARATTERE SPECIFICO DA APPLICARSI NEI SIC IT6020020 MONTI DELLA DUCHESSA (area sommitale) E IT6020021 Monte Duchessa (Vallone Cieco e Bosco Cartore).

All'interno del territorio dei SIC IT6020020 Monti Della Duchessa (Area Sommitale) e IT6020021 Monte Duchessa (Vallone Cieco e Bosco Cartore) vigono le seguenti misure di conservazione:

DIVIETI E OBBLIGHI

Rosalia alpina

- 8.1. Obbligo di rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito, 10 individui/ha nelle fustaie e 20 individui /ha nei cedui nelle particelle con presenza certa della specie;
- 8.2. Obbligo di rilascio di 10 individui/ha alberi senescenti/morti in piedi scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica nelle particelle con presenza certa della specie.
- 8.3. È in ogni caso fatto divieto di abbattimento delle piante di diametro superiore a 50 cm;
- 8.4. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza della viabilità e dei manufatti e ad evitare il diffondersi di fitopatie, da eseguirsi previo parere dell'Ente di gestione.

Tritone crestato italiano

- 8.5. Nel lago della Duchessa, nei fontanili e nelle altre raccolte d'acqua artificiali e/o naturali anche se temporanee (ad es. pozze) è vietato:
 - a) il prelievo delle acque, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;
 - b) l'eliminazione o la trasformazione ad altro uso di fontanili, abbeveratoi ed altre piccole raccolte d'acqua artificiali nelle quali sia riscontrata la presenza certa o potenziale di specie di Anfibi;
 - c) l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura;
 - d) la pulizia con sostanze chimiche e la manutenzione ordinaria con modalità differenti da quelle indicate nel paragrafo successivo "azioni da incentivare";
 - e) l'immissione di pesci predatori potenziali predatori delle fasi larvali degli Anfibi.

8.6. Lungo le rive del lago della Duchessa sono inoltre vietati gli scavi e qualsiasi alterazione della morfologia del bacino e delle fasce perimetrali.

Vipera dell'Orsini

8.7. Obbligo di contenimento del sovrappascolo nelle aree di presenza accertata della specie con particolare riferimento alle aree aperte nei pressi del Lago della Duchessa

Vespertilio di Bechstein

8.8. Divieto di abbattimento e rimozione di alberi morti o deperienti.

8.9. Obbligo di mantenimento di 6-8 individui arborei per ettaro in cui siano presenti cavità naturali.

Lupo

8.10. Individuazione e mappatura di eventuali siti di presenza di tane o rendez-vous, finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici.

8.11. Verifica costante dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'attività di pascolo, in particolare per quanto concerne il pascolo brado, finalizzata alla mitigazione del conflitto tra presenza del lupo e zootecnia.

Orso

8.12. Individuazione e mappatura dei ramneti (*Rhamnus alpina*) finalizzata alla conservazione e incremento delle risorse trofiche critiche per la specie e all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici;

8.13. Individuazione e mappatura di eventuali siti di presenza di tane finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici, pur nel rispetto assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell'accesso alle mappe);

8.14. Regolamentazione, nel periodo 1 novembre – 30 marzo, dell'accesso nelle aree caratterizzate da presenza di tane.

INTERVENTI ATTIVI E AZIONI DA INCENTIVARE.

Tritone crestato italiano

8.15. Le operazioni di pulizia dei fontanili devono essere realizzate come segue:

- a) Intervenire di massima nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 gennaio (nelle località dove è accertata la riproduzione anche in periodo autunnale, intervenire preferibilmente tra il 15 agosto e il 30 settembre);
- b) intervenire esclusivamente a mano senza togliere completamente l'acqua;
- c) rimuovere il materiale depositato per evitare l'interramento avendo cura di lasciarne una parte;
- d) limitare l'asportazione della vegetazione acquatica alle parti morte delle piante, evitando di rimuovere gli apparati radicanti;
- e) le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia e collocate temporaneamente in adeguati contenitori, devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza.

8.16. La manutenzione/restauro dei fontanili, qualora necessari, sono effettuati secondo le seguenti prescrizioni, oltre a quanto sopra indicato per la pulizia, qualora ricorrano le condizioni:

- a) non si dovrà procedere al drenaggio, all'eliminazione dell'alimentazione e riempimento della zona umida a valle dei fontanili;
- b) laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel terreno provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibi;
- c) nella ristrutturazione delle pareti e dei muretti di contenimento di vasche e fontanili si devono per quanto possibile lasciare spazi non cementati come rifugio per gli anfibi durante il periodo di estivazione;
- d) nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino o recuperino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna;
- e) è necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);
- f) Le specie animali incidentalmente rinvenute durante le operazioni e collocate temporaneamente in adeguati contenitori, devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza;
- g) Gli interventi sopra richiamati, nel caso ricadano in Aree Naturali Protette, dovranno essere effettuati preferibilmente con la supervisione di personale tecnico della Riserva.

8.17. La realizzazione di fontanili, abbeveratoi e altre piccole raccolte d'acqua segue le seguenti prescrizioni:

- a) non devono essere effettuati movimenti terra se non quelli strettamente necessari allo scavo per il rifacimento delle condotte ed alla realizzazione delle opere di captazione;
- b) laddove possibile, realizzare un'area naturale non impermeabilizzata per il convogliamento delle acque nel terreno provenienti dal "troppo pieno", da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di richiamo per gli anfibi.
- c) nella sistemazione dell'area limitrofa al fontanile stesso, nel caso si realizzino muretti, questi devono essere di tipo "a secco", preferibilmente utilizzando materiale lapideo locale, senza uso di collanti cementizi, al fine di consentire che siano utilizzati come rifugio dagli stessi anfibi e altra piccola fauna.
- d) è necessario adottare soluzioni progettuali che facilitino gli spostamenti degli anfibi (realizzazione di rampe di risalita all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce);
- e) realizzare il nuovo fontanile mantenendo preferibilmente una connessione ecologica con elementi naturali preesistenti (es. lembi di bosco, siepi, macere o affioramenti rocciosi, zone umide, ecc.).

Lupo

8.18. Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio zootecnico. Tali interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli elevati di conflitto lupo-zootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di sperimentata efficacia (conduzione del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di allevamento locali.

8.19. Definizione di un quadro conoscitivo, e successivo monitoraggio, del fenomeno del randagismo canino. Tale intervento è motivato dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (competizione, ibridazione, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno del randagismo canino.

8.20. Adozione di tecniche di indagine standardizzate (wolf-howling, snow-tracking, analisi genetica non invasiva, fototrappolaggio, ecc.) finalizzata al monitoraggio della presenza della specie (in particolare dei nuclei riproduttivi) nel sito e aree limitrofe, e aderente, ove presenti, a programmi, linee guida e piani d'azione nazionali o regionali.

Orso

8.21. Riqualificazione, recupero e espansione dei ramneti (*Rhamnus alpina*) finalizzata all'incremento delle risorse trofiche critiche per la specie

8.22. Monitoraggio costante del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate in collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite.

8.23. Monitoraggio produttività fonti trofiche esistenti.

Chiroteri di interesse comunitario:

8.24. Individuazione dei rifugi estivi ed invernali dei chiroteri di interesse comunitario, ampliando l'area di studio anche al comprensorio contiguo (ad es. Valle di Malito).

TITOLO III DISCIPLINA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DEGLI AMBIENTI NATURALI

CAPO 1. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

ART. 9 CIRCOLAZIONE PEDONALE

9.1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi aperti al pubblico e nei sentieri e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente di gestione o da esso autorizzate.

9.2. L'accesso pedonale al di fuori dei percorsi aperti al pubblico, dei sentieri e delle aree di sosta predisposte dall'Ente o da esso autorizzate è, di norma, vietato nelle zone A e B ed è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente e consentito nelle sole aree prestabilite nella medesima autorizzazione.

ART. 10 ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI

10.1. La fruizione della Riserva da parte di persone di ridotta capacità motoria è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e attraverso la dotazione di idonei vettori elettrici.

10.2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali della Riserva, con particolare riferimento alle strutture presenti nella zona D1, Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione posta nei pressi del Borgo di Cartore, deve essere garantito l'accesso ai disabili.

ART. 11 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI

11.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentito:

- a) nelle Zone B e C esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria comunale ed interpodereale;
- b) nelle Zone D su tutta la viabilità esistente.

11.2. Al di fuori della viabilità di cui al comma 1, l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente:

- a) per compiti di tutela, salvaguardia e monitoraggio al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente di Gestione;
- b) per compiti di sorveglianza, di controllo, di soccorso, di protezione civile, di ordine pubblico al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente di gestione;
- c) per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;

- d) per le necessarie lavorazioni agricole, zootecniche e forestali, ove consentite e previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
- e) ai proprietari o agli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione;
- f) per lo svolgimento delle attività consentite ovvero per la realizzazione di opere ed interventi autorizzati, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

11.3. L'Ente di Gestione può limitare o vietare, d'intesa con gli Enti competenti, in relazione alle finalità generali della Riserva e con provvedimento motivato, la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti.

11.4. Su tutto il territorio della Riserva è vietata la sosta dei veicoli al di fuori dei parcheggi autorizzati, pubblici o privati, e delle banchine stradali appositamente adibite.

ART. 12 ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

12.1. Le attività sportive e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse all'uopo adibite sono ammesse esclusivamente nelle zone C e D della Riserva previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

12.2. Nelle zone B sono di norma vietate attività sportive e ricreative, salvo specifica autorizzazione in deroga disposta dall'Ente di gestione, per attività che per loro natura e l'esiguo numero dei partecipanti risultino prive di impatti significativi sull'ambiente. Le condizioni sono riportate nell'autorizzazione dell'EdG. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del corretto svolgimento delle attività stesse.

12.3. È vietata qualsiasi attività ricreativa o sportiva che preveda l'uso di veicoli o dispositivi a motore o di dispositivi che provochino immissioni dannose, anche temporanee, nell'ambiente della Riserva.

ART. 13 ATTIVITA' ESCURSIONISTICA ACCESSO A CAVALLO E IN MOUNTAIN BIKE

13.1. L'accesso a cavallo e mountain-bike è consentito lungo la viabilità ordinaria e la sentieristica appositamente predisposta. È fatto divieto per le Zone A e per le aree a maggiore vulnerabilità ambientale, individuate dall'Ente di gestione.

13.2. I cavalli utilizzati per attività turistica e ricreativa non potranno essere lasciati al pascolo libero nell'area della riserva, salvo in aree appositamente predisposte.

13.3. Il ricovero di cavalli per attività turistica e ricreativa all'interno della Riserva potrà avvenire solo in aree appositamente autorizzate dall'Ente di gestione.

13.4. L'accesso a piedi è consentito, nel rispetto dei diritti dei proprietari e all'interno dei percorsi esistenti. L'accesso al di fuori dei percorsi può essere autorizzato dall'Ente di gestione per specifiche manifestazioni e iniziative escursionistiche. Nell'autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero massimo degli escursionisti. Nelle Zone A e per le aree a maggiore vulnerabilità ambientale, individuate dall'Ente, tale accesso è possibile unicamente lungo la sentieristica appositamente predisposta.

13.5. I fruitori sono tenuti all'osservanza delle regole di sicurezza, a richiudere le recinzioni per il pascolo, a non provocare disturbo alla fauna, a non attraversare prati e pascoli, a rispettare i divieti di passaggio locale ed eventuali ulteriori disposizioni di tutela dell'EdG.

ART. 14 SORVOLO DI VELIVOLI

14.1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato il sorvolo dei velivoli, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto necessario per operazioni di emergenza, soccorso, ordine pubblico.

14.2. È consentito l'impiego di elicotteri, oltre che per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità ed ordine pubblico, per le riprese fotografiche e cinematografiche previa autorizzazione dell'Ente.

14.3. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone appositamente identificate dall'Ente e al nel rispetto delle misure di conservazione dei SIC/ZPS.

14.4. È vietato nel periodo periodo di nidificazione, dal 1 gennaio al 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, alle pareti rocciose della Riserva Naturale. Sono fatte salve le motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza.

ART. 15 LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

Per sopravvenute e documentate esigenze di tutela, con apposita deliberazione l'Ente dispone in relazione a specifiche modalità e mezzi di trasporto il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio della Riserva.

ART. 16 INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA

16.1. È vietata ai privati la circolazione e il transito con armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza specifica autorizzazione dell'Ente.

16.2. Ai residenti nella Riserva è consentita la detenzione di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

16.3. Ai soli privati regolarmente autorizzati dall'Ente è consentito l'attraversamento del territorio della Riserva con armi esclusivamente lungo la viabilità principale e purché esse siano smontate e conservate in apposita custodia.

ART. 17 LIMITAZIONI ALLE EMISSIONI SONORE E LUMINOSE

Nel territorio della Riserva sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. Sono consentite quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.

ART. 18 ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI

18.1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate dall'Ente di Gestione o dallo stesso autorizzate.

18.2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura è così disciplinato: non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1 ottobre al 31 maggio. Le attività di bruciatura devono essere effettuate in aree appositamente individuate ed autorizzate dall'Ente di gestione.

ART. 19 ATTIVITÀ' DI CAMPEGGIO E BIVACCO

19.1. Il campeggio libero ed il bivacco sono vietati salvo le disposizioni dei commi successivi

19.2. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A e B; nelle altre zone è consentito esclusivamente nelle aree appositamente autorizzate dall'Ente gestore.

19.3. Il bivacco inteso come accampamento notturno all'aperto, è consentito, in deroga alle limitazioni del comma precedente e nell'ambito di specifiche iniziative escursionistiche, a seguito di comunicazione all'ente con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti ed è comunque soggetto ad autorizzazione.

ART. 20 SALVAGUARDIA DELLA PULIZIA DEI LUOGHI

20.1. Tutti fruitori della Riserva senza eccezione alcuna sono tenuti al rispetto dei luoghi e non devono lasciare alcun rifiuto, di qualsiasi genere, nell'ambito dell'area protetta, salvo in aree appositamente attrezzate nel rispetto delle disposizioni dell'Ente di Gestione.

20.2. L'Ente di Gestione individua, d'intesa con i gestori dei servizi di igiene e pulizia, i punti di raccolta e prevede in particolare di allestire adeguate strutture di raccolta per i fruitori della riserva in corrispondenza della zona D1, Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione posta nei pressi del Borgo di Cartore.

ART. 21 RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

21.1. È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.

21.2. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all'autorizzazione dell'Ente e al pagamento dei diritti di privativa.

21.3. Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente, salvo che non sussistano motivi di diniego, chiede adeguate garanzie fideiussorie a scopo precauzionale e dissuasivo e per eventuali opere di ripristino da eseguire in danno.

CAPO 2. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E PER LA TUTELA O RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI E DEL PAESAGGIO

ART.22 DIFESA DELLA BIODIVERSITA'

22.1. L'Ente di gestione promuove interventi finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali.

22.2. L'Ente di gestione, in conformità alle indicazioni della normativa vigente in materia, promuove la predisposizione di un elenco degli alberi o arbusti presenti nel territorio della Riserva, aventi caratteristiche di particolare rilevanza storico-culturale, estetica e/o dimensionale, anche su diretta segnalazione di terzi soggetti. Tale elenco dovrà essere corredato di apposita cartografia georeferenziata riportante l'esatta ubicazione dei suddetti alberi o arbusti.

22.3. L'Ente di gestione ha la facoltà di individuare piante arboree o arbustive da assoggettare a particolare tutela qualora, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, risultino pregevoli sotto l'aspetto paesaggistico e/o scientifico-didattico.

22.4. È vietato tagliare o danneggiare le piante monumentali o di particolare pregio, o parti di esse, presenti all'interno del territorio della Riserva.

22.5. In deroga a quanto indicato nel precedente comma, il taglio delle piante di cui sopra o di parti di esse, può essere effettuato esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

22.6. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

ART.23 INTRODUZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI

SPECIE VEGETALI

23.1. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale è vietato impiantare specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea del territorio della Riserva.

23.2. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da materiale riproduttivo non certificato come autoctono.

23.3. In tutto il territorio della Riserva è vietato introdurre organismi geneticamente modificati.

23.4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, bulbi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa.

23.5. I divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati dall'Ente di gestione con rilascio di apposito nulla osta.

23.6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle piante oggetto di interesse agronomico, all'interno delle zone C e D.

SPECIE ANIMALI

23.7. Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie e popolazioni animali alloctone.

23.8. Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorità agli interventi di conservazione in situ, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie;

23.9. Per quanto riguarda gli interventi di reintroduzione, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, di seguito si richiama quanto riportato dall'art.12 del DPR 357/97: l'Ente di gestione "sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione autorizzano la reintroduzione delle specie autoctone di cui all'allegato D del DPR 357/97 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente".

23.10. Il proponente dell'intervento faunistico di reintroduzione dovrà prevedere la redazione di un dettagliato studio di fattibilità comprendente l'analisi di opportunità e l'analisi del rischio, che evidenzi come tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire la specie oggetto dell'intervento in uno stato di conservazione soddisfacente; tale studio dovrà essere sottoposto ad un preventivo parere tecnico rilasciato dall'ISPRA.

23.11. Qualora lo studio di fattibilità individuasse delle influenze, dirette o indirette, sul sito dovrà essere prevista anche una valutazione d'incidenza come stabilito dall'art. 6 comma 3 della sopracitata direttiva 92/43/CEE e dagli strumenti normativi nazionali e regionali di recepimento.

23.12. Qualora dovesse verificarsi un'immissione non intenzionale o non autorizzata di una specie alloctona, o, comunque, un'indesiderata e dannosa espansione della distribuzione di una specie alloctona l'Ente di gestione dovrà procedere al controllo e, ove necessario e possibile, all'eradicazione della specie alloctona nel rispetto della normativa vigente.

ART.24 RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE

24.1. In tutto il territorio della Riserva non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea. Sono fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione ed Assestamento Forestale, quelli finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, nonché le ordinarie pratiche agrosilvopastorali, oltre agli interventi finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente di gestione o dallo stesso autorizzati.

24.2. Le entità vegetali di interesse conservazionistico sono elencate nell'Allegato I al presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente di gestione perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

24.3. La raccolta di funghi e di qualsiasi altro prodotto del bosco deve essere effettuata in modo da preservare l'equilibrio degli ecosistemi, senza influire eccessivamente sulle consuetudini locali finalizzate al loro utilizzo per consumi familiari, allo scopo di favorire le attività legate alla tradizione popolare, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

24.4. La raccolta di funghi e di qualsiasi altro organismo vivente o parte di esso è vietata nella zona A.

24.5. La raccolta di funghi e di qualsiasi altro prodotto del bosco è vietata anche nelle zone B, C e D, qualora siano state interessate da incendi da meno di trentasei mesi.

24.6. Nella raccolta di funghi, bacche e semi, è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi e/o strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino, l'apparato radicale e la parte aerea della vegetazione.

24.7. L'Ente di gestione può vietare, per periodi limitati, la raccolta di funghi, di qualsiasi altro prodotto del bosco o parti di essi, per motivi particolari di tutela.

24.8. In tutto il territorio della Riserva è vietata la raccolta e l'asportazione del cotico erboso, dello strato muscinale, dei semi delle specie arboree e dello strato umifero del suolo, salvo nei casi autorizzati dall'Ente di gestione.

24.9. L'Ente di gestione può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi e dei prodotti del bosco su tutto il territorio della Riserva, ad esclusione della zona A, anche in deroga alle disposizioni contenute nei commi precedenti.

24.10. La raccolta finalizzata alla commercializzazione diretta o trasformata dei funghi e degli altri prodotti del bosco è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione .

24.11. L'Ente di gestione, al fine di implementare l'elenco di specie vegetali soggette a particolare tutela, può creare propri elenchi con l'indicazione delle specie e prescrivere interventi di tutela delle stesse

ART.25 RICOMPOSIZIONE DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI

Eventuali interventi sulla fauna e sulla vegetazione necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. n. 29/1997, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato.

ART.26 INTERVENTI PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO VEGETALE

26.1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado degli habitat e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio.

26.2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

26.3. Le specie vegetali arboree ed arbustive da impiegarsi per interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono elencate nell'Allegato al presente Regolamento.

ART.27 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECNICHE E GESTIONE CONTROLLATA DEL PASCOLO

27.1. Negli agroecosistemi inclusi nelle zone C è possibile il cambio di destinazione colturale, nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area, delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi nonché di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano della Riserva.

27.2. È vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina.

27.3. Le opere relative a trasformazioni fondiari devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, e gli elementi di rilevanza naturalistica ambientale

27.4. La bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di prati seminati, nonché la bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita solo nelle zone C dedicate all'attività agricola e nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale attività è in ogni caso subordinata a quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano della Riserva in tema di gestione delle aree forestali. L'Ente potrà disporre ulteriori restrizioni in relazioni alle esigenze di gestione della Riserva.

27.5. Sui terreni acclivi con pendenza superiore al 15% la lavorazione deve essere effettuata a reggipoggio, ovvero secondo le linee di livello. Sui medesimi terreni la semina deve essere effettuata per file ortogonali alle linee di massima pendenza.

27.6. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura.

27.7. È premesso l'uso e lo spandimento di compost qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde). L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

27.8. Nel territorio della Riserva è consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali

27.9. La gestione delle superfici pascolive del territorio della Riserva viene attuata attraverso il *Piano di tutela ed utilizzo dei prati pascolo*. Fino alla definizione del piano, l'utilizzo del pascolo è subordinato all'autorizzazione dell'Ente, fatti salvi i Diritti reali e gli Usi civici secondo quanto stabilito all'art. 9.1 delle Norme tecniche di attuazione del Piano della Riserva. L'utilizzo del pascolo nell'esercizio dei Diritti reali e degli Usi civici è subordinato alla preventiva comunicazione all'Ente di Gestione.

27.10. Nel caso del pascolo in bosco il carico massimo ammissibile viene definito attraverso la redazione del Piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli (PAU) (Art. 115, Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7) ordinariamente da realizzarsi contestualmente alla redazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) (Art. 13, L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39). Fino alla redazione e alla vigenza del PAU e del PGAF il carico massimo ammissibile viene stabilito dall'Ente di Gestione previa valutazione e parere tecnico di esperto forestale.

27.11. Il pascolo è vietato nelle aree boschive in rinnovazione, nelle aree percorse dal fuoco e nelle aree interessate da tagli colturali, successivamente all'intervento di taglio secondo quanto previsto all'Art. 106 (Esercizio del pascolo nei boschi) e dall'Art. 100 (Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco) del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, salvo disposizioni più restrittive previste dal PAU e/o dal PGAF di cui al comma 10 del presente articolo.

ART.28 GESTIONE FORESTALE

28.1. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

28.2. Il taglio di alberi ed arbusti, nonché la realizzazione di piste forestali per l'esbosco devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni ed alla pianificazione annuale degli interventi contenuti nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale.

28.3. L'Ente di gestione può autorizzare l'apertura di tracciati temporanei finalizzati alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o per pubblica sicurezza per il tempo necessario alla realizzazione dell'intervento medesimo.

28.4. Nella zona A è vietata la raccolta di legno morto a terra.

28.5. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta di legno morto a terra, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

28.6. In conformità a quanto indicato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale è consentito effettuare rimboschimenti impiegando solo ecotipi di specie arboree ed arbustive autoctone.

ART.29 MONITORAGGIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO

29.1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela del territorio ed alla protezione civile.

29.2. L'Ente verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni di qualità delle risorse.

29.3. È vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché esercitare l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.

29.4. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita attraverso le norme del Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia.

29.5. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili, ove siano necessari e non sia possibile lasciare i luoghi alla loro naturale evoluzione geomorfologica, sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo, ove possibile e opportuno, interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ambientale.

ART.30 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RICERCA SCIENTIFICA

30.1. L'Ente di gestione promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti di ricerca.

30.2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione sulla base del protocollo che si intende attuare. L'Ente di gestione si riserva di porre limitazioni alle attività in corso o, se necessario, di interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat ivi presenti.

30.3. Per mezzo di accordi specifici potrà essere stabilito che tutto o una parte del materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori all'Ente di gestione il quale provvederà ad archivarlo ed eventualmente esporlo in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.

30.4. Eventuali riprese fotografiche o video potranno essere realizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'area naturale protetta, a ricerca effettuata.

30.5. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nella Riserva Naturale dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso,

30.6. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, dovrà essere donata all'Ente di gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.), dovrà essere consegnata all'Ente di gestione una copia completa di eventuali allegati.

ART. 31 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI

31.1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale deve essere indirizzata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare. Gli interventi di rettificazione dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ente.

31.2. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

31.3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma. Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo o forestale.

31.4. Per la rete secondaria, costituita in prevalenza da strade bianche, l'Ente provvede a identificare un reticolo di interesse prioritario, sulla base di criteri tematici di valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. Tale reticolo può integrare l'insieme dei tracciati di fruizione inseriti nell'Elaborato grafico PR 03 Carta della Fruizione allegata al Piano.

31.5. Su tale reticolo selezionato sono possibili interventi di manutenzione e riqualificazione, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade bianche che, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e/o del particolare traffico veicolare compresi i mezzi agricoli, sono soggette a processi di deterioramento.

31.6. È vietata la realizzazione di nuove strade e l'impermeabilizzazione di quelle esistenti. Fanno eccezione le piste forestali per le quali si rimanda gli specifici articoli delle Norme di Attuazione del Piano

31.7. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi manutentivi nelle strade bianche interpoderali o rurali. Per tali interventi si raccomanda per i tratti pianeggianti che le strade siano predisposte con una opportuna sezione a schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono disporsi, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

31.8. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti, previa autorizzazione da parte dell'Ente, deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo od in sostituzione tramite il ripristino di strade bianche a fondo naturale accompagnate dal relativo piano di manutenzione.

31.9. L'Ente provvede alla definizione di un piano dei sentieri escursionistici, che prevede la loro classificazione, il piano degli interventi di adeguamento, di monitoraggio e di manutenzione corrente dei sentieri.

31.10. In attesa della stesura ed approvazione del piano da parte dell'Ente, questo verifica le condizioni di sentieri e manufatti con sopralluoghi che si svolgono come minimo una volta all'anno o dopo forti intemperie. Sui tratti particolarmente esposti può rivelarsi opportuno eseguire controlli a intervalli più ravvicinati.

31.11. La manutenzione ordinaria dei sentieri della Riserva individuati nell'elaborato grafico PR 03 Carta della fruizione allegata al Piano, deve essere eseguita almeno una volta l'anno con l'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.

31.12. In caso di situazioni di pericolo per gli escursionisti ed altri fruitori sarà bloccato l'accesso al sentiero: ciò significa coprire gli indicatori di direzione ai punti di partenza dei percorsi e predisporre sbarramenti sul tratto di sentiero, indicando, se esistente, il percorso alternativo.

31.13. In caso di interruzioni di passaggio prolungate saranno controllati gli sbarramenti a intervalli di tempo adeguati per accertarne l'integrità.

ART.32 TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

32.1. Sotto il profilo tipologico e costruttivo, ivi inclusa la scelta dei materiali e dei cromatismi delle finiture è fatto obbligo di rispettare le tradizioni locali proprie del contesto locale del Cicolano.

32.2. È consentita e promossa l'integrazione negli edifici di tecnologie e impianti per il risparmio energetico e la produzione ad uso locale di energie rinnovabili previo nulla osta dell'EdG che ne verifica la compatibilità ambientale e paesaggistica.

32.3. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e pastorale di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.

32.4. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di edifici abitativi o di aziende agricole, agrituristiche e turistiche devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e altri leganti;
- b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Sono altresì ammesse le recinzioni in legno;

32.5. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua finalizzati alla tutela della biodiversità ed alla lotta agli incendi.

32.6. La parte interrata dell'edificio deve essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo.

32.7. Le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni devono escludere coperture asfaltate e/o sintetiche ed essere realizzate a giunto aperto.

32.8. I piazzali e le strade di pertinenza devono essere realizzati in terra battuta, in breccia, con il riutilizzo della terra locale opportunamente miscelata a prodotti naturali, con pietre naturali locali o con materiali analoghi, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche.

ART.33 IMPIANTI PUBBLICITARI

Anche ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera o della LR 29/97, all'interno della Riserva è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa della Riserva su iniziativa o previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

TITOLO III NORME PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA RISERVA

ART.34 ATTIVITÀ' AGRICOLE E ZOOTECNICHE

L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni e attraverso attività di formazione professionale, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione della Riserva.

ART.35 GESTIONE FORESTALE

L'Ente di Gestione promuove e incentiva, d'intesa con le ASBUC, per i terreni gravati da usi civici, e la Regione Lazio forme di gestione forestale sostenibile e promuove la valorizzazione del patrimonio forestale mediante un suo uso razionale e organizzato, anche in funzione di produzioni civiche di energia sostenibile a vantaggio della comunità locale.

ART.36 ATTIVITÀ' TURISTICHE ED ESCURSIONISTICHE

36.1. L'Ente di Gestione garantisce e incentiva lo sviluppo di attività turistiche ed escursionistiche attraverso adeguate iniziative di promozione e attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati per la migliore organizzazione della fruizione nel territorio della Riserva e per una sua adeguata distribuzione stagionale nel corso dell'anno.

36.2. L'Ente di Gestione incentiva la partecipazione degli operatori turistici della Riserva promuovendo idonee iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

ART.37 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA

37.1. L'Ente di Gestione garantisce e incentiva lo sviluppo di attività educazione e ricerca scientifica attraverso adeguate iniziative di promozione e attraverso protocolli e intese con soggetti pubblici e privati, ed in particolare: scuole di ogni ordine e grado, università e centri di ricerche italiani e internazionali, associazioni culturali e ambientalistiche.

37.2. L'Ente di gestione promuove le attività di visite guidate finalizzate a promuovere la conoscenza della Riserva e ne favorisce lo sviluppo e la promozione.

37.3. Ente di gestione promuove e aggiorna idoneo protocollo d'intesa con il Centro per la Produzione della Carne e il Miglioramento genetico del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA-PCM) per le attività di ricerca che si svolgeranno nel territorio di sua proprietà.

ART.38 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI E PRODUZIONI TIPICHE

38.1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

38.2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori legati alla caseificazione ed altre produzioni tipiche locali.

ART.39 VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ' CULTURALE

L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni locali quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale della Riserva. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati attivi in campo scientifico, culturale, turistico e delle produzioni tipiche, con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni e imprese del territorio.

ART.40 MARCHIO TERRITORIALE

40.1. Il marchio della Riserva è identificato nel nome e nel simbolo approvato dall'Ente di Gestione. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.

40.2. L'Ente adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento uno o più disciplinari per la concessione del proprio nome e del proprio simbolo e ne incentiva l'uso per quelle iniziative e attività che si svolgono all'interno della Riserva o che sono comunque più strettamente connesse alla promozione ai valori e alle risorse del suo territorio.

ART.41 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

41.1 L'Ente promuove la cultura della cittadinanza attiva per diffondere il rispetto dell'ambiente e della natura e la consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità.

41.2 L'ente costituisce una rete di organizzazioni di volontariato e promuove l'accoglienza e scambio a livello nazionale e internazionale di volontari per esperienze formative e campi di lavoro ambientale.

41.3. L'Ente di gestione promuove opportunità di formazione sul campo per la creazione di *green jobs* quale forma qualificata di occupazione giovanile.

ART.42 DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE

L'Ente di gestione cura la raccolta e divulgazione delle conoscenze inerenti il territorio della Riserva e cura l'informazione di residenti e fruitori della Riserva mediante il periodico aggiornamento del proprio sito istituzionale e attraverso idonee affissioni presso la sede del Comune di Borgorse e negli altri spazi all'uopo dedicati .

ART.43 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE IMPRESE

L'Ente di Gestione promuove la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle imprese alla gestione della Riserva attraverso l'organizzazione di Seminari pubblici di confronto e la raccolta di istanze e proposte. Le istanze sono sottoposte alla valutazione dell'Ente di Gestione della Riserva entro 90 giorni.

**ALLEGATO: ELENCO SPECIE PER LA RICOSTITUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DEL
PAESAGGIO VEGETALE**

Entità vegetali di interesse conservazionistico

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. mucronulata (Bertol.) Heimerl
Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle
Adonis distorta Ten.
Adonis flammea Jacq. subsp. flammea
Ajuga tenorei C. Presl
Alchemilla nitida Buser
Allium saxatile M. Bieb. subsp. tergestinum (Gand.) Bedalov & Lovric
Allium strictum Schrad. f. apenninicum
Alyssoides utriculata (L.) Medik.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Arabis auriculata Lam.
Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet (= A. pumila Jacq. subsp. stellulata (Bert.) Nyman)
Arabis glabra (L.) Bernh. (= A. pseudoturritis Boiss. & Heldr.)
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (= A. brassica (Leers) Rauchert)
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Arenaria bertolonii Fiori (= A. saxifraga (Bertol.) Gren.)
Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora
Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum.
Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum
Aster alpinus L. subsp. alpinus
Astragalus vesicarius L. subsp. vesicarius
Atropa bella-donna L.
Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
Betula pendula Roth
Biscutella laevigata L. subsp. australis Raffaelli & Baldoin
Brassica gravinae Ten.
Campanula bononiensis L.
Campanula latifolia L.
Campanula micrantha Bertol. (= C. apennina (Podl.) Podl.)
Campanula scheuchzeri Vill. subsp. pseudostenocodon (Lacaita) Bernardo, Gargano & Peruzzi
Campanula tanfanii Podlech
Cardamine chelidonia L.
Cardamine graeca L.
Carduus affinis Guss. subsp. affinis
Carduus chrysacanthus Ten. subsp. chrysacanthus
Carex digitata L.
Carex macrolepis DC.
Carum flexuosum (Ten.) Nyman (= C. heldreichii Boiss.)
Centaurea ambigua Guss.
Centaurea nigrescens Willd. subsp. neapolitana (Boiss.) Dostál
Centaurea rupestris L.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Cerastium cerastoides (L.) Britton (= Cerastium cerastioides (L.) Britton; Stellaria cerastoides L.)
Cerastium thomasi Ten. (= Cerastium arvense L. var. viscatum Montel.; incl. Cerastium viscatum (Montel.) Jalas)
Cerastium tomentosum L. (incl. Cerastium busambarensis Lojac.; incl. Cerastium graefferi Guss.)
Ceterach officinarum Willd. subsp. bivalens D.E. Mey.
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. subsp. rubrifolium (= Linaria rubrifolia Robill. Et Castagne ex
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. magellense (Ten.) Pignatti
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Convallaria majalis L.
Corallorhiza trifida Châtel.

Coristospermum cuneifolium (Guss.) Bertol. (= *Ligusticum lucidum* Mill. subsp. *cuneifolium* (Guss.) Tammaro)
Crepis lacera Ten.
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. *hederifolium*
Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. (= *Linaria pallida* (Ten.) Guss.)
Cynoglossum magellense Ten.
Cytisus spinescens C. Presl (= *Chamaecytisus spinescens* (C. Presl) Rothm.)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *saccifera* (Brongn.) Diklic
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Dianthus carthusianorum L. subsp. *tenorei* (Lacaita) Pignatti
Digitalis lutea L. subsp. *australis* (Ten.) Arcang. (= *D. micrantha* Roth)
Dryopteris villarsii (Bellardi) Schinz. & Thell. subsp. *villarsii* (= *Polystichum rigidum* (Sw.) DC.)
Echinops ritro L. subsp. *siculus* (Strobl) Greuter (= *E. siculus* Strobl)
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser (= *E. atropurpurea* Rafin.)
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. *helleborine*
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Epipactis persica (Soó) Nannf. subsp. *gracilis* (B. Baumann & H. Baumann) W. Rossi (= *E. baumanniorum* Soldano et F.)
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek
Euonymus verrucosus Scop.
Festuca inops De Not.
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. *italica* Foggi, Graz. Rossi & Signorini (= *F. macrathera* (Hackel) Markgr.-Dann.)
Fritillaria montana Hoppe ex W. D. J. Koch (= *F. tenella* M. Bieb.)
Gagea fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. López (= *G. fistulosa* (Ramond ex DC.) Ker. Gawl.)
Galanthus nivalis L.
Galium magellense Ten.
Gentiana dinarica Beck (= *G. acaulis* L.; *G. kochiana* Perr. & Song.)
Gentiana lutea L. subsp. *lutea*
Gentianella campestris (L.) Börner subsp. *campestris*
Geranium austroapenninum Aedo (= *G. subcaulescens* DC.)
Geranium tuberosum L. subsp. *tuberosum*
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. *glabrum* (W.D.J. Koch) Wilczek
Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. *italicum*
Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. *bifidopsis* (Z.) Gottschl.
Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. *pallidopsis* Gottschl.
Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli
Hieracium neofilicaule Gottschl.
Hieracium pseudogrovesianum Gottschl.
Hieracium schmidtii Tausch subsp. *crinitisquamum* Gottschl.
Hieracium tomentosum (L.) L.
Himantoglossum adriaticum H. Baumann
Holosteum umbellatum L. subsp. *umbellatum*
Ilex aquifolium L.
Inula spiraeifolia L.
Iris marsica I. Ricci & Colas.
Isatis apennina Ten. ex Grande (= *I. allionii* P.W. Ball)
Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. *saxatilis*
Klasea nudicaulis (L.) Furr. (= *Serratula nudicaulis* (L.) DC.)
Lamium purpureum L.
Laserpitium gallicum L. subsp. *gallicum*
Laserpitium siler L. subsp. *siculum* (Spreng.) Santangelo, F. Conti & Gubellini (Incl. *L. garganicum* (Ten.) Bertol. subsp.)
Leontodon autumnalis L.
Leontodon montanus Lam. subsp. *breviscapus* (DC.) Cavara & Grande
Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.
Leucopoa dimorpha (Guss.) H. Scholz & Foggi (= *Festuca dimorpha* Guss.)
Lilium bulbiferum L. subsp. *croceum* (Chaix) Jan
Lilium martagon L.

Limodorum abortivum (L.) Sw.
Linaria purpurea (L.) Mill.
Linaria simplex (Willd.) DC. (= L. parviflora (Jacq.) Halácsy)
Listera ovata (L.) R. Br.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. fruticulosa (= M. italica (Conti P.) Tammaro)
Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. subsp. carstiense Ronniger
Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum
Melampyrum italicum Soó
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe
Myosotis incrassata Guss.
Narcissus poëticus L.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Nepeta nepetella L. subsp. nepetella
Nigritella widderi Teppner & E. Klein
Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. subsp. alba (= Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. subsp. tenoreana (Lacaita)
Onosma echioides (L.) L. subso. echioides
Ophrys apifera Huds.
Ophrys bertolonii Moretti
Ophrys dinarica Kranjčev & P. Delforge
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes
Ophrys tetraloniae W.P. Teschner
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis coriophora L. (= O. fragrans Pollini)
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Orchis militaris L.
Orchis morio L.
Orchis pallens L..
Orchis papilionacea L.
Orchis pauciflora Ten.
Orchis purpurea Huds.
Orchis simia Lam.
Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch
Orchis tridentata Scop.
Orchis ustulata L.
Orchis x colemannii Cortesi
Ornithogalum comosum L.
Ornithogalum etruscum Parl. subsp. etruscum (non O. gussonei Ten.; non O. orthophyllum Ten.)
Oxytropis pilosa (L.) DC. subsp. caputoi (Moraldo & La Valva) Brilli-Catt., Di Massimo & Gubellini
Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo
Paris quadrifolia L.
Pedicularis elegans Ten. (Incl. P. elegans Ten. subsp. praetutiana (Levier) E. Pignatti-Wikus)
Petasites albus (L.) Gaertn.
Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Polygala flavescens DC.
Polypodium vulgare L. - r, LR.
Potentilla rigoana Th. Wolf
Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi
Rhamnus alpina L.
Rhinanthus wettsteinii (Sterneck) Soó
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.
Ruscus aculeatus L.
Salix apennina A.K. Skvortsov
Salvia haematodes L. (= S. pratensis L. subsp. haematodes (L.) Arcang.)

Saponaria bellidifolia Sm.
Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A. Webb
Saxifraga oppositifolia L. subsp. speciosa (Dörf. & Hayek) Engl. & Irmsh.
Saxifraga porophylla Bertol. subsp. porophylla
Scabiosa holosericea Bertol.
Scabiosa unisetata Savi
Scutellaria alpina L. subsp. alpina
Sedum magellense Ten. subsp. magellense
Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd. subsp. stabianus (= S. fuchsii C.C. Gmelin)
Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. subsp. floccosus (Bertol.) Greuter (= S. tenorei Pignatti)
Sesleria nitida Ten.
Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet (= S. syriaca L.)
Silene ciliata Pourr. subsp. graefferi (Guss.) Nyman
Silene notarisii Ces. (non S. saxifraga L. subsp. parnassica (Boiss. & Spr.) Hayek)
Silene roemerii Friv. subsp. staminea (Bertol.) Nyman
Solenanthes apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey.
Stachys alopecuros (L.) Benth. subsp. divulsa (Ten.) Grande
Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninica Martinovský & Moraldo
Thlaspi stylosum (Ten.) Mutel
Trifolium phleoides Willd.
Trifolium pratense L. subsp. semipurpureum (Strobl) Pignatti
Trigonella monspeliaca L.
Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii
Veronica praecox All.
Veronica prostrata L. subsp. prostrata
Veronica verna L. subsp. verna
Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae
Viola kitaibeliana Schult.

Specie vegetali arboree ed arbustive da impiegarsi per interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

Acer campestre L.
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Amelanchier ovalis Medik.
Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris
Betula pendula Roth
Colutea arborescens L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster mathonnetii Gand. (= C. intergerrimus Medik)
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. (= Cotoneaster nebrodensis auct., non (Guss.) K. Koch)
Crataegus laevigata (Poir.) DC. (= C. oxyacantha auct. Fl. Ital.)
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang (= Cytisus sessilifolium L.)
Cytisus spinescens C. Presl (= Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm.)
Daphne laureola L. (= D. glandulosa Bertol.)
Daphne mezereum L.
Daphne oleoides Schreb.
Emerus majus Mill. (= Coronilla emerus L.)
Euonymus europaeus L.
Euonymus latifolius (L.) Mill.
Euonymus verrucosus Scop.
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Fraxinus ornus L. subsp. ornus
Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. italicum
Ilex aquifolium L.
Juniperus communis L.
Juniperus communis L. var. nana Willd. (= J. nana Willd.)
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides
Ligustrum vulgare L.
Lonicera alpigena L. subsp. alpigena
Ononis spinosa L. subsp. spinosa
Ostrya carpinifolia Scop.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus avium L. subsp. avium
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L. subsp. spinosa
Pyrus spinosa Forssk. (= Pyrus amygdaliformis Vill.)
Quercus cerris L.
Quercus ilex L. subsp. ilex
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens
Rhamnus alpina L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus pumila Turra
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P. Fourn.
Ribes alpinum L.
Rosa arvensis Huds.
Rosa balsamica Besser
Rosa canina L.

Rosa dumalis Bechst.
Rosa montana Chaix
Rosa pendulina L. (= R. alpina Pourr.)
Rosa spinosissima L. (= R. pimpinellifolia L.)
Rosa squarrosa (A.Rau) Boreau
Rosa subcanina (Christ) Vuk.
Salix apennina A.K. Skvortsov
Salix caprea L.
Salix purpurea L.
Sambucus nigra L.
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Sorbus domestica L.
Spartium junceum L.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos
Ulmus glabra Huds.
Ulmus minor Mill. subsp. minor
Viburnum lantana L.